

Un comune agisce correttamente nel prevedere la costituzione del fondo incentivante per le attività di accertamento evasione ICI per l'anno 2017 e successivi, considerando l'ICI effettivamente incassata nell'anno anche se riferita ad avvisi emessi negli anni precedenti?

Nel merito del quesito formulato si ritiene utile precisare quanto segue.

Se l'ente, in relazione ad un determinato anno, ha deciso di procedere all'attivazione di specifici progetti per le attività di connesse al recupero dell'evasione ICI, ai sensi dell'art.3, comma 57, della legge n.662/1996 e dell'art.59, comma 1, lett.p), del D.Lgs.n.446/1997, 4, comma 2, lett.h), in sede di contrattazione integrativa, concernente il medesimo anno, saranno definite l'entità e le modalità di corresponsione degli incentivi economici al personale, in funzione, evidentemente, del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi dei suddetti progetti.

Nel rispetto delle indicazioni generali del regolamento dell'ente in materia, nel contratto integrativo sono indicate le risorse da destinare agli incentivi del personale addetto alle attività di recupero dell'evasione ICI, che devono essere calcolate solo con riferimento a quanto l'ente programma di riscuotere a valere sull'anno per il quale il progetto viene predisposto.

Pertanto, poiché la stipulazione del contratto integrativo avviene in via preventiva, in esso la determinazione di queste risorse sarà oggetto, necessariamente solo di una previsione.

Solo a conclusione dei progetti di recupero presi in considerazione nell'anno di riferimento del contratto integrativo, sarà certa l'entità delle risorse effettivamente riscosse e, quindi, anche l'ammontare delle stesse, che può essere erogato sotto forma di incentivi e secondo le regole fissate in sede di contrattazione integrativa, al personale impegnato nei progetti stessi.

Nella determinazione di tali risorse, evidentemente, rientreranno anche quelle che, pure oggetto

delle attività di recupero dell'evasione dell'anno di riferimento, saranno effettivamente rimosse solo nell'anno successivo.

Infatti, si tratta sempre degli effetti delle attività poste in essere dal personale interessato dai progetti nell'anno di riferimento e, quindi, rappresentano anche la misura del grado di raggiungimento degli obiettivi dei progetti stessi e dell'entità degli incentivi da riconoscere allo stesso.